

gotenza delle provincie meridionali, nell'abolire le corporazioni religiose fece diverse eccezioni, avuto riguardo allo scopo ultimo di quelle corporazioni, come, per esempio, se erano addette all'insegnamento e ad altri usi di umanità e civiltà; quindi nel 1861 furono escluse dalla soppressione le corporazioni dei padri dottrinari, dei padri spedalieri, dei teatini, dei gerolimini ed altre; corporazioni che poi sono state soppresse con la legge del 7 luglio 1866. Ora, se, per esempio, le dette religioni non furono abolite, anzi mantenute, conseguentemente furono riconosciute. Non si mantiene un istituto senza riconoscersi, e non si riconosce senza ritenere legalmente la istituzione medesima; ma, se tra queste corporazioni vi sono appunto i teatini, i quali pel proprio loro istituto fecero la loro professione in Roma, come mai oggi si può dire che essi, a base della legge 7 luglio 1866, non possono aver diritto a pensione, perchè professarono fuori dello Stato? Ma, se voi, Stato, nel 1865 non solo non sopprimeste i teatini, ma faceste loro una preferenza mantenendoli e rispettandoli; se nel 1861 la nazione italiana riconosceva queste corporazioni come legalmente costituite nel regno, puossi venire oggi dicendo che la legge del 7 luglio 1866 li priva di qualunque pensione, e perchè professati fuori regno, e perchè professati prima degli anni ventuno? Il solo assurdo, il contraddittorio solo possono giustificare coloro che sostengono una opposta tesi. Ma, oltre a ciò, l'ex-regno cui appartenevano queste corporazioni riconobbe in esse la legalità della loro esistenza, imperciocchè quei frati in mille guise ed in isvariate loro operazioni ebbero ad ottenere il beneplacito del sovrano del tempo, come verificavasi nelle cariche di generali, di priori, diffinitori e simili; quindi implicitamente, o, meglio, per forza di logica necessità, quelle corporazioni dovevano essere ritenute come legalmente costituite; se legalmente costituite, sia che avessero professato fuori regno, sia che avessero professato prima degli anni ventuno, oggi e sempre essi componenti hanno diritto alla pensione.

Ma infine, o signori, se i crimini più feroci, se le azioni più sacre si prescrivono dopo 30 anni, diremo noi che per costoro l'azione di nullità di professione non si prescrive mai, e quando poi lo Stato legittimo riconosceva queste corporazioni? Io credo che fra noi non possa esistere chi opini diversamente da quanto mi trovo di avere fuggevolmente osservato. E poi se queste corporazioni avevano pure de' loro beni, e spesse volte di quantità considerevole, e noi abbiamo creduto di pigliarceli, per dovere di natura abbiamo l'obbligo, non dico di dare loro l'intero prezzo, ma almeno quanto basti a che non periscano. Sia pur nulla la loro professione, che perciò sentiremo noi il diritto di condannarli alla fame? E non sono forse i principii della vera libertà, della civiltà vera, del vero progresso informati dalla umanità? E dove mai costei ha pronunziato la

fatale parola della fame? Adunque io ben diceva che la legge che discutiamo non favorisce i monaci, invece li umilia e li condanna, e li priva di quei diritti che loro dà la legge 7 luglio 1866.

Per le quali cose io mi associo a quanto ha detto l'onorevole mio amico il deputato Abignenti, e mi riserbo, quando verremo nell'esame degli articoli, di presentare talune modifiche che crederò necessarie in appoggio delle cose da me dette.

Mi piace però sin d'ora avvertire che in tale materia bisognerà andare con molta circospezione nel senso che, se da un lato io desidero che l'uomo viva, dall'altro desidero che non si abusi. Innanzi tutto io voglio la giustizia, la moralità; innanzi a questi santi precetti a me non impongono le nostre condizioni finanziarie; ripeto, la giustizia innanzi tutto, però con esame calmo e ponderato; non voglio malcontento in nessuna classe di cittadini; li voglio tutti affezionati all'attuale ordine di cose; tutti paghiamo le tasse, tutti abbiamo diritto alla sussistenza; io abborro la fame, l'oltraggio, l'ingiustizia; egli è perciò che bisogna attentamente discutere la materia. Aveva anch'io presentato un progetto di legge *ad hoc*, e che fu preso in considerazione dalla Camera; si è creduto dalla Commissione non abbracciarne tutti i principii; non per questo me ne sono offeso; avrò potuto errare: l'uomo erra. Io qui finisco, ed ascolterò con piacere anche coloro che non divideranno le mie idee, poichè ognuno, alla sua volta, in buona fede crede di bene adempire al suo dovere.

Ripeto: per queste considerazioni, mentre io appoggio il principio della legge, mi riporto però a tutto quello che ha detto l'onorevole deputato Abignenti; e quando verremo alla discussione del primo articolo, se vi sarà bisogno, presenterò delle modificazioni a che le condizioni di queste corporazioni religiose soppresse non sieno diverse da quelle contemplate negli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 luglio 1866, pel noto aforisma *Ubi eadem ratio legis, ibi eadem dispositio*.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Re.

**DEL RE.** Pregherei il presidente di volere aver la compiacenza di leggere il progetto che io ho presentato. Sono due parole.

**PRESIDENTE.** « Il sottoscritto propone di sostituire i seguenti articoli a quelli del progetto, per l'assegnamento ai religiosi rimasti privi di pensione.

« La circostanza della professione di voto solenne fatta innanzi all'età prescritta dalle leggi che erano in vigore in taluni degli antichi Stati d'Italia, non è ai religiosi di ostacolo per il conseguimento delle pensioni, delle quali è parola nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866. »

**DEL RE.** Permetterà la Camera che io, d'ordinario taciturno, prenda ora la parola. E dirò perchè io mi decido a parlare.

In primo luogo io sono perfettamente convinto del diritto a pensione che hanno i frati che abbiano fatto